



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email:info@cattolica.net



IL SINDACO

ORDINANZA N. 54 del 18 marzo 2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID19.

IL SINDACO

VISTI

- il Decreto-Legge 23.02.2020, n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- l'Ordinanza contingibile ed urgente n.1 del 23/02/2020, con cui il Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, detta le misure urgenti e straordinarie per il contenimento adeguato della diffusione del COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n.16 del 24.02.2020, recante “Chiarimenti applicativi in merito all'ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019", nel quale, in particolare, si precisa che resta facoltà delle Autorità Territorialmente competenti disporre ulteriori e specifiche prescrizioni laddove necessarie in ragione di particolari esigenze delle comunità locali;
- il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID- 19;
- il D.P.C.M. 04.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- il D.P.C.M. 08.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,

- l'ordinanza n. 8 del 08.03.2020 emessa dal Presidente della Regione Emilia Romagna;

- il D.P.C.M. 09.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO che il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, art. 1 lett. a), del 09 marzo 2020, concernente lo spostamento delle persone fisiche in entrata, in uscita, nonché all'interno del territorio nazionale, prevede che gli spostamenti siano consentiti esclusivamente per: 1. comprovate esigenze lavorative 2. situazioni di necessità 3. motivi di salute 4. rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

TENUTO CONTO che, nonostante le prescrizioni in vigore, in particolare l'art. 1, comma 2 del DPCM 9 marzo 2020: “*Sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico*”, si registrano di comportamenti personali in violazione delle disposizioni riguardanti il predetto di ogni forma di assembramento;

VISTA l'Ordinanza del presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna del 10 marzo 2020 con cui si è disposto di chiudere i mercati tutti i giorni della settimana e non solo nei week end, con l'esclusione dei banchi alimentari laddove assicurassero la distanza minima tra le persone;

VISTO il D.P.C.M. 11.03.2020 contenente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

CONSIDERATO che l'evoluzione dell'emergenza sanitaria internazionale indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento e al rispetto delle norme che limitano gli spostamenti delle persone fisiche legittimate da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza recate dal su richiamato DPCM 11.03.2020;

-VISTO il DL 17 marzo 2020 a titolo “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

DATO ATTO di dover prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per la salvaguardia della salute della popolazione;

RAVVISATA l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza e, ove occorra, ad integrazione delle disposizioni sopra citate ed in stretta aderenza rispetto ai fini da queste perseguite; ;

PRESO ATTO, pertanto, che lo sviluppo epidemiologico del virus COVID-19, altamente diffusivo, ha imposto sull'intero territorio nazionale e regionale l'adozione di misure straordinarie, urgenti ed emergenziali per contenere la diffusione e prevenire con ogni mezzo il diffondersi del contagio.

FATTO RILEVARE che l'autorità sanitaria ha fatto presente, in momenti successivi e sempre più accorati, la curva del contagio supera la capacità di assistenza e cura del servizio sanitario soprattutto con riferimento ai pazienti bisognosi di terapie intensive respiratorie e di rianimazione.

RILEVATO ALTRESI' che la situazione del Comune di Cattolica si presenta, in questi giorni, tra quelle oggetto di maggior attenzione in rapporto ai dati epidemiologici che scaturiscono dalle relazioni giornaliera delle autorità sanitarie e che dimostrano, per numeri e densità, una particolare specificità della situazione territoriale del Comune;

RITENUTO, pertanto, assolutamente necessario e urgente, in via precauzionale, a tutela della salute dei cittadini, adottare ogni misura idonea per ridurre al minimo le situazioni che li espongono al rischio e alla necessità di dover ricorrere ai servizi e alle cure ospedaliere.

VISTI, inoltre, che si osserva nel centro cittadino e nel territorio comunale urbano ed extraurbano, un flusso circolatorio veicolare e pedonale tale da rendere difficili i controlli, con il pericolo di assembramenti di persone;

RITENUTO che anche le attività motorie nonché gli spostamenti debbano essere regolamentati **ADOTTANDO IL PRINCIPIO SECONDO IL QUALE DEVE PERCORRERSI IL TRAGITTO PIÙ BREVE PER RAGGIUNGERE IL LUOGO DI DESTINAZIONE (QUESTI ULTIMI ESCLUSIVAMENTE TRA QUELLI AMMESSI DAI DECRETI VIGENTI).**

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

RITENUTO di dover adottare un provvedimento di limitazione degli spostamenti al fine di evitare qualsiasi fenomeno di assembramento e comportamento che costituisca violazione del mantenimento della distanza interpersonale di un metro (c.d. *droplet*) anche al fine di consentire alla polizia locale di effettuare un'adeguata attività di vigilanza sul rispetto di tutte le disposizioni in vigore;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000. per le motivazioni in premessa citate e conformemente a quanto prescritto nelle precitate disposizioni;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive. modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale quale rappresentante della comunità locale, e all'art. 54 come Ufficiale di Governo;

DATA preventiva informazione dell'adozione della presente ordinanza al Prefetto di Rimini;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

a) sono fatti salvi gli spostamenti nei termini e modalità consentiti dal D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 articolo 1 lett. a) che prevede che gli stessi siano giustificabili – previe le autocertificazioni di legge – esclusivamente per: 1. comprovate esigenze lavorative 2. situazioni di necessità 3. motivi di salute 4. rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Coloro che si sposteranno dall'abitazione di residenza dovranno esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l'autocertificazione comprovante le ragioni dello spostamento dall'abitazione di residenza. A titolo esemplificativo, è consentito spostarsi dall'abitazione di residenza per: – fare la spesa per

sostentamento (acquisto di generi alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 1 del DPCM del 11.03.2020) e per l'acquisto di farmaci; nei casi anzidetti dovrà obbligatoriamente essere utilizzata la struttura di vendita più prossima alla propria residenza escludendosi ogni altra opzione alternativa interna od esterna al Comune — situazioni familiari urgenti (assistenza congiunti malati); – gestione quotidiana degli animali domestici da effettuarsi quanto più vicini a casa (esigenze fisiologiche e veterinarie)

Tutte queste azioni dovranno essere eseguite adottando il principio secondo il quale deve percorrersi il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione e per il tempo strettamente necessario;

b) Fino al 3 aprile 2020 sono vietate le attività motorie e qualsiasi pratica sportiva svolte all'aperto in luoghi pubblici quali: strade e piste ciclabili, in ragione, oltre che delle motivazioni fin qui espresse, dei rilevati assembramenti di persone e dell'impossibilità di effettuare controlli sul rispetto della distanza interpersonale di sicurezza.

c) Fino al 3 aprile 2020 sono sospesi i mercati settimanali ambulanti, anche nella sola attività alimentare;

d) Fino al 3 aprile è interdetto l'accesso agli stabilimenti balneari e le relative aree di pertinenza, così come l'intera area portuale, fatta eccezione degli operatori economici che svolgono le proprie attività in tale area nonché per lo svolgimento dei servizi pubblici;

e) Fino al 3 aprile sono chiusi tutti i parchi e le aree verdi cittadini fatte salve le attività indicate sotto la lett. a;

f) Fino al 3 aprile è vietato l'accesso agli orti sociali comunali;

g) Fino al 3 aprile è vietato l'accesso alle casette dell'acqua e dei detersivi presenti sul territorio comunale, alle lavanderie automatiche, nonché l'utilizzo di distributori di qualsiasi genere automatizzati e autolavaggi;

h) Fino al 3 aprile sono chiusi i bar presso i distributori di carburante;

i) Fino al 3 aprile è vietata ogni attività cantieristica edile pubblica e privata ed ogni lavoro pubblico e privato che comporta l'ausilio di operai (ad eccezione degli operai comunali che dovranno tuttavia adoperare precise misure di distanza e di prevenzione);

j) Fino al 3 aprile i clienti all'interno delle strutture di vendita dovranno rispettare la distanza di almeno un metro in ogni punto della struttura di vendita incluso i banchi di vendita, casse, corsie ecc;

k) Fino al 3 aprile i cimiteri resteranno chiusi fatta salva la sola attività di inumazione e per lo stretto periodo necessario per garantire le operazioni di sepoltura;

l) Fino al 3 aprile sono chiusi i parchimetri;

m) Fino al 3 aprile sono chiuse le sedi comunali con la sola eccezione della sede principale di P.le Roosevelt 5 al fine dell'erogazione dei servizi indifferibili quali ad esempio stato civile, servizi cimiteriali, presenze e stipendi, la sede di P.le Roosevelt 7 limitatamente alla Polizia Locale e gli uffici preposti all'unità di crisi comunale;

L'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato, e specificamente violazione dell'art. 650 c.p., e comporta l'applicazione della relativa sanzione penale, nonché della ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 400,00, prevista per le violazioni delle disposizioni delle ordinanze sindacali, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81;

RACCOMANDA

- il rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel DPCM 9 marzo in ordine al divieto di ogni forma di assembramento;
- in ogni zona del Comune di **Cattolica** il puntuale rispetto da parte dei singoli cittadini delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza previste dal DPCM 11.03.2020 **ADOTTANDO IL PRINCIPIO SECONDO IL QUALE DEVE PERCORRERSI IL TRAGITTO PIÙ BREVE PER RAGGIUNGERE IL LUOGO DI DESTINAZIONE** ;

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva per tramite del Comando della Polizia Locale, delle Forze di Polizia e di chiunque altro spetti di farla osservare.
- Che la presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Rimini, al Comando Tenenza dei Carabinieri di Cattolica;
- Che il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio del Comune di **Cattolica**.
- Che il presente provvedimento venga trasmesso per conoscenza:
 - al Prefetto di Rimini: protocollo.prefrn@pec.interno.it
 - alla Polizia Locale
 - al Comando Tenenza dei Carabinieri di Cattolica;

Cattolica, 18/03/2020

IL SINDACO
GENNARI MARIANO / INFOCERT SPA

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)